

C.E.L.F.A. S.r.l Via Nieri 192-212 55100-Lucca	LAVORO MINORILE	PO.SA.02 - Rev. 0
---	------------------------	--------------------------

VERIFICA	APPROVAZIONE
RSG	DIR

STORIA DEL DOCUMENTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	07/01/2019	Prima emissione

1. DEFINIZIONI

BAMBINO: è il minore di età inferiore ai 15 anni, o ancora soggetto all'obbligo scolastico. (legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 262/2000 che ha recepito la direttiva CEE 94/33, modificata dalla direttiva UE 27/2014); eccetto i casi in cui le leggi locali sull'età minima stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata.

GIOVANE LAVORATORE: è il minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, che non è più soggetto all'obbligo scolastico. (legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 262/2000 che ha recepito la direttiva CEE 94/33, modificata dalla direttiva UE 27/2014)

LAVORO INFANTILE: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

AZIONI DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE: Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato.

2. PROCEDURA

L'azienda, nel pieno rispetto della legislazione italiana in materia di tutela dei minori, ritiene requisito indispensabile per l'inizio di un rapporto di lavoro, la maggiore età. Inoltre controlla i propri fornitori, affinché operino in conformità al requisito della norma, pena l'esclusione dall'albo dei fornitori .

Al momento dell'assunzione deve essere verificata l'età visionando il documento di identità. Tale procedura consente di non assumere un soggetto che rientra nella definizione di bambino.

Ciò comporta che possano essere impiegati giovani lavoratori i quali però, laddove siano soggetti ad istruzione obbligatoria, possono lavorare solo dopo aver effettuato le ore di scuola previste, non possono lavorare per più di 8 ore giornaliere e durante il turno notturno e non devono essere esposti dall'azienda a qualsiasi tipo di situazione che potrebbe risultare rischiosa o nociva per la loro salute e il loro sviluppo psico-fisico; inoltre per essi, in nessun caso, il totale delle ore di impegno giornaliero (inteso come impegno scolastico, impegno lavorativo e le ore di viaggio da/per la scuola e il luogo di lavoro) deve essere superiore a 10 ore.

L'azienda ha la precisa volontà di comunicare al personale ed alle parti interessate la presente procedura.

In presenza di bambini nei luoghi di lavoro l'azienda deve attuare quanto segue:

- Licenziamento del bambino
- Coinvolgimento della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro (Via Forno, 8 - Palazzo B - 00192 Roma – Tel. 06/46834200) e dei servizi sociali del comune di appartenenza, al fine di individuare i possibili piani di recupero
- Coinvolgimento dei genitori al fine di condividere il piano di recupero stabilito e proporre eventualmente una assunzione ad uno dei membri della famiglia

PROCEDURA		PAGINA 1 DI 2
-----------	--	---------------

C.E.L.F.A. S.r.l Via Nieri 192-212 55100-Lucca	LAVORO MINORILE	PO.SA.02 - Rev. 0
---	------------------------	--------------------------

- Sussidio al bambino al fine di poter frequentare almeno la scuola dell'obbligo e monitorare la frequenza agli studi con il coinvolgimento eventuale di assistenti sociali
- Valutazione delle cause per le quali si sia verificato l'impiego di bambini all'interno dell'azienda con attuazioni di azioni correttive in merito
- Comunicazione agli stakeholders del rilievo e del relativo piano di rimedio.